



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 6 giugno 2019
Prot. n. 102/19/H.19

Alle Aziende associate

Loro Sedi

OGGETTO: MEF pubblicati in G.U. i decreti relativi agli “*specifici esoneri*” dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed all’innalzamento della soglia per l’emissione della “*fattura semplificata*”.

Si informano le associate che il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 10 maggio 2019 ha emanato due decreti che sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio ed in quella n. 120 del 24 maggio 2019: il primo reca norme relative a “*specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi*” (v. allegato 1); il secondo attiene all’“*innalzamento a 400 euro dell’ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata*” (v. allegato 2).

Relativamente al primo decreto, si ricorda che l’art. 2, co.1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall’art. 17, co. 1, lett. a) del decreto-legge 23/10/2018, n. 119 (convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2018, n. 136) ha previsto la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per il soggetti che effettuano commercio al minuto e attività assimilate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, o a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000; in tale contesto, l’individuazione degli esoneri dagli adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata è stata affidata ad un decreto del MEF. A tale riguardo, si segnala che l’articolo 1 co. 1 del decreto ministeriale sugli esoneri dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui sopra, prevede che in fase di prima applicazione tale obbligo non si applica:

- a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 2 del D.P.R. 21/12/1996, n. 696 e successive modificazioni ed integrazioni (e tra queste, “*le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto*” lettera gg) del D.P.R.);

Aderente alla
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



- b) *“alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale”;*
- c) *“fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b) nonché alle operazioni di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [N.d.R. commercio al minuto e attività assimilate] effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione”. Il decreto inoltre precisa che “sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018”;*
- d) *“le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale”.*

Il comma 2 del decreto prevede che le operazioni esonerate ai sensi del precedente comma 1, continuano ad essere annotate nel registro dei corrispettivi, e che per quelle indicate dalle lettere c) e d) resta fermo l’obbligo di documentazione mediante il rilascio della ricevuta fiscale (di cui all’art. 8 della legge n. 249 del 1976) ovvero dello scontrino fiscale (di cui alla legge n. 18 del 1983), con l’osservanza delle relative discipline.

Per i soggetti che effettuano le operazioni esonerate ai sensi del comma 1, il decreto prevede la possibilità di scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.

Tuttavia, il regime degli esoneri dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione ha carattere provvisorio: l’articolo 3 del decreto stabilisce che saranno individuate le date a partire dalle quali gli esoneri vengono meno, mediante successivi decreti del MEF, sentite le associazioni di categoria.

Relativamente al secondo decreto, l’articolo 1 stabilisce che *“la fattura di ammontare complessivo non superiore a euro quattrocento può essere emessa in modalità semplificata ai sensi dell’art. 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”*. Più nel dettaglio si fa presente che il citato D.P.R., all’articolo 21-bis primo comma, prevede che, in conformità alla normativa europea, possano essere emesse in modalità semplificata le fatture di ammontare complessivo non superiore a 100 euro nonché le fatture rettificative, di cui all’articolo 26 del medesimo decreto; tuttavia il terzo comma dell’art. 21-bis con *“decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze può innalzare il limite di importo della fattura semplificata fino a quattrocento euro”*. A tale riguardo si ricorda che la fattura semplificata prevista dal già citato art. 21-bis del D.P.R. 633/1972 è costituita da un minor numero di elementi informativi, e deve contenere almeno le indicazioni definite nello stesso articolo 21-bis. In particolare, si legge nella relazione illustrativa del decreto in commento, che *“il cessionario o committente può essere identificato mediante la sola*



partita IVA o il solo codice fiscale, se stabilito nel territorio dello Stato, o mediante il numero identificato IVA del Paese di stabilimento, se non stabilito nel territorio dello Stato, anziché mediante gli elementi prescritti per le fatture ordinarie dall'art. 21, secondo comma, lett. c), del DPR n. 633 del 1972 (ditta, denominazione o ragione sociale, nome, cognome, residenza o domicilio). Nella fattura semplificata, inoltre, l'operazione può essere descritta in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell'imponibile e dell'imposta, essendo sufficiente indicare l'ammontare del corrispettivo e dell'imposta ivi incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla."

La relazione al decreto precisa anche che restano ferme le restanti previsioni dell'articolo 21-bis e, *"in particolare, la possibilità di emettere in modalità semplificata, senza limiti di importo, le fatture rettificative di precedenti documenti di cui all'articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, e il divieto di emettere fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie e per alcune tipologie di operazioni non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità (operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis del DPR n. 633 del 1972)"*.

Con riserva di ulteriori approfondimenti, inviamo i migliori saluti.

p. AGENS

All.